

Bilanci. Terreni deducibili con perizia sul costo. **Pag. 20**

Sisma del '90 in Sicilia. A rischio oltre 180mila cartelle di riscossione. **Pag. 21**

Ambiente. Decreto correttivo, possibili modifiche. **Pag. 22**

Giustizia. Da domani in vigore la riforma per l'accesso alla magistratura. **Pag. 23**



Giovedì 27 Luglio 2006

www.ilsolare24ore.com/norme

La manovra d'estate. Eccezioni e facoltà d'opzione sottraggono le vendite al principio dell'esenzione

Iva in slalom sugli immobili

Detrazione al 19% per il mediatore - Il mutuo ispira l'accertamento

Angelo Busani
La fiscalità immobiliare occupa una posizione centrale anche nel provvedimento di conversione del decreto legge 223/06 (la manovra bis), approvato martedì notte dal Senato con voto di fiducia e ora al vaglio della Camera. Il maxi-emendamento presentato dal Governo contiene conferme e novità rispetto al testo originario.

Edifici ceduti da soggetti Iva

La regola generale è l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto: le cessioni di fabbricati sono operazioni esenti dall'applicazione dell'imposta (con la conseguenza che si deve applicare l'imposta proporzionale di registro).

A questa regola si sottrae tuttavia una serie di eccezioni: si tratta di casi nei quali occorre applicare l'aliquota Iva alla base imponibile rappresentata dal prezzo pattuito per la compravendita.

Questo accade per:

- le cessioni di qualsiasi tipo di fabbricato diverso da quelli strumentali (e quindi anche dei fabbricati abitativi), effettuate dalle imprese costruttrici (sia quelle che costruiscono in proprio sia quelle che lo fanno mediante appalto) o dalle imprese che eseguono (anche qui, in proprio o mediante appalto) interventi di recupero qualificabili come restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica, a condizione che le cessioni intervengano entro quattro anni dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o di recupero (nell'originaria versione del decreto legge in corso di conversione si parlava invece di cinque anni);
- le cessioni di fabbricati strumentali effettuate da imprese costruttrici o da imprese che eseguono interventi di recupero, effettuate entro quattro anni dalla data di ultimazione dei lavori;
- le cessioni di fabbricati strumentali effettuate nei confronti di cessionari che siano soggetti Iva e che svolgano una attività dalla quale deriva un diritto alla detrazione non superiore al 25% (si pensi allo stabile destinato a casa di riposo per anziani comprato da una Srl, il cui oggetto sociale sia l'esercizio di attività di gestione di ospedali, case di cura, e cioè un'attività esente da Iva);
- la cessione di fabbricati strumentali effettuata nei confronti di cessionari che non agiscano nell'esercizio di impresa, arte o professione (si pensi all'acquisto effettuato da una persona senza partita Iva);
- la cessione di fabbricati strumentali effettuata da un soggetto Iva il quale, nel contesto dell'atto di cessione, espliciti

esprima l'opzione per l'assoggettamento a Iva dell'operazione.

Ipo-catastale al 4%

Se le cessioni di fabbricati strumentali vengono in parte riabilitate, e cioè sottratte nei casi appena visti all'esenzione Iva, un nuovo aggravio arriva con la prescrizione dell'aliquota del 4% a titolo di imposta ipocatastale.

La nuova aliquota si applica a qualsiasi cessione di fabbricato strumentale fatta da un soggetto Iva, sia che si tratti di operazione esente che di operazione cui l'Iva si applica invece ordinariamente.

Ne consegue che, in caso di cessione fatta da un soggetto Iva (sia ordinariamente imponibile che esente), l'acquirente riceverebbe una fattura con Iva al 20% e dovrebbe scontare l'imposta di registro in misura fissa (68 euro), oltre all'imposta ipocatastale al 3% e a quella catastale all'1 per cento.

Mentre, se si trattasse di cessione di fabbricato strumentale esente da Iva, si applicherebbe l'imposta di registro del 7%, l'imposta catastale dell'1% e, anche qui, l'imposta ipocatastale del 3%, per un totale dell'11% (restano ferme invece le aliquote vigenti se il cedente non è un soggetto Iva; e quindi di registro al 7%, ipocatastale al 2% e catastale all'1%).

Si «scarica» il mediatore

Nella legge di conversione viene confermato, da un lato, che nei rogiti di compravendita occorre continuare a indicare le modalità di pagamento del prezzo e a citare se la pratica ha avuto l'intervento di un mediatore, e, dall'altro viene introdotta la novità della detraibilità della parcella del mediatore immobiliare nel caso di acquisto della prima casa (la legge dimentica invece il mediatore creditizio, figura sempre più presente nelle pratiche di compravendita immobiliare).

Le somme corrisposte dal 1° gennaio 2007 al mediatore, per il cui tramite si conclude un contratto di acquisto di abitazione principale, diverranno detraibili per il 19% (in sostanza il compenso del mediatore viene equiparato, sotto il profilo della detraibilità, agli interessi passivi del mutuo prima casa), ma per un importo non superiore a mille euro per ogni anno.

Mutui e accertamento

Con una nuova norma sulla rettificazione della dichiarazione Iva, si stabilisce che il valore del mutuo, contratto per finanziare l'acquisto di un immobile, si intende come indice presuntivo del valore normale del bene: in altri termini, sarà così consigliabile vendere per 100 ciò che l'acquirente compra finanziandosi con un mutuo di 120.

Il Governo blinda il testo alla Camera

Testo blindato alla Camera, ma senza fiducia. È l'intenzione del Governo, annunciata dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Vannino Chiti. Oggi, il ministro Pierluigi Bersani (nella foto) e il vice ministro Vincenzo Visco saranno ascoltati in commissione



Le banche evitano la doppia imposizione

Marco Peruzzi
Gian Paolo Tosoni

Non vuole sentire parlare di aiuti, quanto piuttosto di una «soluzione tecnica introdotta allo scopo di evitare la doppia imposizione». È questa l'interpretazione che l'Abi dà al nuovo sistema di imposizione sui fabbricati strumentali destinati alla locazione, introdotto con il maxi-emendamento governativo al decreto legge 223/06. La nuova disposizione (articolo 35, comma 10) abbassa dal 4 al 2% il prelievo, non soltanto per il trasferimento degli immobili da concedere o concessi in locazione finanziaria, ma anche sull'acquisto da parte delle banche. La nuova ipo-catastale scatterà dal 1° ottobre 2006 e non sarà vincolata all'autorizzazione della Commissione Ue.

«Nel leasing — spiega l'Abi — il pagamento avviene in due momenti: all'acquisto e al riscatto dell'immobile. E invece di pagare due volte l'imposta piena,

che sarebbe stata un'evidente doppia imposizione, viene stabilito di pagare complessivamente lo stesso importo attraverso l'applicazione in due momenti, all'acquisto e al riscatto, di un'aliquota ridotta alla metà». In questo modo «alla fine si mantiene in sostanza lo stesso carico fiscale degli immobili acquistati attraverso forme diverse dal leasing».

Il legislatore si sarebbe trovato insomma di fronte a un bivio: o inserire una norma ad hoc per gli immobili in locazione, che prevedesse il pagamento una sola volta (o all'inizio o alla fine: la prima soluzione avrebbe avuto il vantaggio finanziario di anticipare l'imposta; con la seconda ci avrebbe guadagnato l'impresa); oppure prevedere il pagamento nei due diversi momenti, ma con aliquota ridotta alla metà. Ed è questa la soluzione scelta.

E così, dopo le correzioni del Senato, la locazione finanziaria mantiene nella sostanza il regi-

me Iva precedente al decreto legge 223, in quanto la società di leasing può optare nel contratto per l'imponibilità. Tuttavia il leasing subisce un inasprimento dall'applicazione delle altre imposte indirette.

Nel leasing immobiliare, il fabbricato strumentale, pur avendo un'unica destinazione (l'impresa utilizzatrice), subisce due passaggi di proprietà: il primo è l'acquisto da parte della società di leasing e il secondo il trasferimento al riscatto. L'imposta ipo-catastale scatta una prima volta sulla società di leasing, all'acquisto, e poi sulla società utilizzatrice, al riscatto. Il nuovo articolo 10-ter della tariffa del Dlg 347/06 dispone che per le vendite catastali le trascrizioni di cessioni di immobili strumentali, anche se soggetti a Iva, limitatamente all'acquisto e al riscatto dei beni in locazione finanziaria, le imposte ipotecarie e catastali sono dimezzate. Quindi, se la società di leasing acquista un immobile a un

milione, sconta, oltre all'Iva (detraibile) un'ipo-catastale del 2 per cento. Poi sui canoni, si supponga pari a 1,4 milioni, assolve l'imposta di registro dell'1% (4mila €). Al riscatto — lontano dal primo acquisto — si applica ancora l'ipo-catastale del 2% e l'imponibile dovrebbe corrispondere al valore normale del bene (articolo 2 del Dlg 347) e cioè al valore automatico catastale (articolo 52 Dpr 131/86), ma è deducibile l'imposta di registro sui canoni (articolo 10-ter della tariffa del Dlg 347). Supponendo che il valore catastale dell'immobile sia pari a 900mila €, saranno dovute ipo-catastali per 18mila, meno l'imposta di registro di 14mila. La somma dovuta diventa 4mila euro. Se la base imponibile, per le ipo-catastali corrisponde al prezzo di riscatto (ma ci sono dubbi senza riferimenti normativi), non risulterebbe dovuto alcun importo per effetto dello scomputo dell'imposta di registro.

La Lombardia tira il gruppo

Contribuenti che hanno eseguito lavori di ristrutturazione e recupero

	Giu. 2006	I sem. 2006	Giu. 2006	I sem. 2006
Abruzzo	546	2.281	81	325
Basilicata	118	410	3.172	13.507
Bolzano	709	2.734	864	3.640
Calabria	222	999	482	2.182
Campania	572	2.758	701	3.160
Emilia R.	5.728	25.174	2.126	10.069
Friuli V. G.	1.588	7.295	940	4.093
Lazio	2.331	9.781	534	2.276
Liguria	1.501	7.206	110	546
Lombardia	8.071	36.302	4.292	19.464
Marche	901	4.072	Totale	35.589 158.224

Fonte: agenzia delle Entrate

Ristrutturazioni, lo sconto è di moda

Sono ormai più di 2,6 milioni i contribuenti che hanno effettuato lavori di ristrutturazione e recupero edilizio, dal 1998, anno in cui sono state introdotte le agevolazioni fiscali su queste operazioni. A partire dalla detrazione Irpef del 41 per cento. A giugno, le istanze sono aumentate del 9,05%, rispetto allo stesso mese del 2005.

E nei primi sei mesi dell'anno in corso, l'incremento del ricorso all'istituto del bonus fiscale sulle ristrutturazioni è

stato di circa il 2%. Le comunicazioni di inizio lavori sono state 158.224. Giugno, però, ha fatto registrare un calo rispetto al mese precedente. In controtendenza la Molise, che migliora il dato del 15,7%, la Calabria (+10,4%), e la Puglia, che incrementa del 9,7 per cento. Per ottenere la detrazione Irpef, entro il tetto di spesa di 48mila euro, prima dell'inizio dei lavori bisogna inviare comunicazione al Centro operativo di Pescara.

Sale il tetto sulle transazioni finanziarie

Professionisti, per la denuncia soglia a mille €

Giuseppe Pasquale

Sale a mille euro il limite al di sopra del quale per i professionisti scatta l'obbligo di tracciare le operazioni finanziarie.

La disposizione, contenuta nel nuovo testo del decreto legge 223/06, avrà effetto dal giorno seguente alla pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» della legge di conversione (ora all'esame della Camera, dopo il sì del Senato). Dal 1° luglio 2007, il limite scenderà a 500 euro, mentre dal 1° luglio 2008 tornerà al valore iniziale di 100 euro. Questo limite resterà comunque in vigore fino a quando la legge di conversione andrà a regime. Né sono state inserite disposizioni per rinviare gli effetti prodotti dall'entrata in vigore del decreto legge. Se la manovra bis verrà definitivamente varata nel testo attuale, rimarrà fermo, tra il 4 luglio 2006 e la data di pubblicazione della legge di conversione, il tetto dei 100 euro per la regolarità delle movimentazioni effettuate per cassa.

Tuttavia, non può escludersi che, in futuro, si giunga a una interpretazione sistematica più «ragionevole» da parte dell'agenzia delle Entrate. Si tratterebbe, in particolare, di considerare il limite dei mille euro, in corso di approvazione, idoneo a cancellare del tutto, sin dal 4 luglio, il provvisorio tetto dei 100 euro.

Le modifiche in arrivo confermano, poi, che non sono previste nuove sanzioni per la violazione dei nuovi obblighi. Le regole, peraltro, sono già presenti nel sistema. Le nuove norme sono state infatti inserite nell'articolo 19 del Dpr 600 del 1973, che elenca le scritture contabili degli esercenti arti o professioni.

Ferma restando, pertanto, l'irrelevanza verso le controparti del professionista (privati o imprese) dell'eventuale pagamento «indebito» effettuato per cassa, nei confronti del lavoratore autonomo che, dopo il 4 luglio, sia rimasto senza un conto corrente, ovvero abbia movimentato per cassa somme superiori al limite di legge, sono possibili due tipi di conseguenze.

In primo luogo, la sanzione amministrativa per l'irregolare tenuta della contabilità, prevista dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 471 del 1997, (minimo 1.032, massimo 7.746 euro). Non è detto, tuttavia, che la sanzione scatti automaticamente alla minima inadempienza. In base alla portata e al peso della violazione, infatti, il contribuente potrà chiedere all'ufficio delle Entrate tutte le attenuazioni previste in linea generale dall'ordinamento tributario. Queste potranno consistere nella totale disapplicazione della sanzione, ad esempio per-

ché c'è stata obiettiva incertezza sull'ambito di applicazione della norma (come accaduto per il periodo iniziale di vigenza del decreto legge), o anche se l'irregolarità si risolve in una violazione formale, senza debito di imposta, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 212 del 2000. Si può anche arrivare alla riduzione fino alla metà del minimo, se la violazione è di scarsa rilevanza, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 471/97.

In secondo luogo, l'inadempimento ai nuovi obblighi potrebbe facilitare, da parte dell'ufficio delle Entrate, la legittimazione all'accertamento induttivo, in base all'articolo 39, comma 2, lettera d, del Dpr 600 del 1973. A tal fine rilevano, infatti, sia le

ASTICELLA VARIABILE

Fino all'ingresso a regime delle modifiche il limite resta a 100 euro Dal luglio 2007 passerà a quota 500 euro

SANZIONI

Nelle disposizioni in arrivo non sono previste nuove penalità per chi non rispetta gli obblighi di segnalazione

omissioni, sia le irregolarità formali delle scritture contabili, quando queste assumono una certa consistenza sostanziale (irregolarità gravi, numerose e ripetute, tali da rendere inattendibile, nel complesso, la contabilità).

Si può escludere che una singola violazione, o una serie di violazioni lievi, possano di per sé giustificare l'accesso alla metodologia induttiva.

Resta tuttavia da considerare che le infrazioni potrebbero comunque avere un peso nell'aprire le porte alla scorciatoia dell'accertamento induttivo: sia quando si aggiungano a irregolarità contabili di altro genere, sia quando si presentino con una consistenza di per sé apprezzabile (per rilevanza e numerosità).

Ciò anche perché l'accertamento induttivo viene esteso ai professionisti, dal comma 3, dell'articolo 39 del Dpr 600 del 1973, con esplicito riferimento alle violazioni in materia di scritture contabili contemplate dall'articolo 19.

E fra queste oggi figura la duplice tipologia di adempimento introdotta dal decreto legge 223/06: tenuta obbligatoria di un conto dedicato e divieto di movimentazione per cassa, oltre i limiti di soglia.

AVVISO DI VENDITA DI IMMOBILE IN VIA MANZONI - NAPOLI

La Mostra d'Oltremare ha indetto la vendita con incanto di un proprio immobile sito in Via Manzoni - Napoli - di ca. 800 mq, coperti con annesso terreno di pertinenza per una superficie complessiva di ca. mq. 1800 al prezzo a base d'asta di € 4.150.000,00. L'incanto si svolgerà presso lo studio del notaio Enrico Santangelo, sito in Napoli alla Via G. Orsini n. 30, il giorno 11 settembre 2006 alle ore 16,00. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata - entro le ore 12,00 di venerdì 8 settembre 2006 - presso il detto notaio e dovrà essere corredata da una cauzione, nella misura del 25% del prezzo posto a base d'asta (di cui il 10% a titolo di cauzione ed il 15% a titolo di acconto di spese e imposte). Il bando ed i relativi allegati potranno essere ritirati presso la Mostra d'Oltremare S.p.A. - Piazzale Tecchio 52, 80125 Napoli - dal lunedì al giovedì dalle ore 10,00 alle ore 17,00, rivolgendosi al Responsabile del Procedimento Carlo Messa. Bando pubblicato sul sito web: <http://www.mostradoltremare.it>

MOSTRA D'OLTREMARE S.P.A.
IL PRESIDENTE
Prof. Raffaele Cercola

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE AZIENDA OSPEDALIERA "SAN GIOVANNI BATTISTA" DI TORINO

Corso Bramante, 88 - 10126 Torino
Cod. Fiscale 05438190018

BANDO DI GARA D'APPALTO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA PARTE II, N. 149 DEL 29-6-2006 IL 23/06/2006

Specialità medicinale e farmaci a denominazione comune - Precisionanti.

L'allegato 1 del Capitolato Speciale Parte Tecnica, relativo alla gara regionale per la fornitura di Specialità Medicinali e Farmaci a denominazione comune, pubblicata in data 23/06/2006, contiene alcune imprecisioni. Sul sito internet aziendale www.molinetto.piemonte.it sezione: Azienda: bandi - concorsi e gare è possibile trovare i relativi chiarimenti. Sullo stesso sito saranno pubblicati gli eventuali ulteriori chiarimenti che si renderanno necessari sino alla data del 23/08/2006, termine ultimo per la presentazione delle offerte. Per eventuali informazioni telefonare al Responsabile di procedimento Dr. Giuseppe Rauseo al n. 011/633.5219 - fax n. 011/633.6344

per IL DIRETTORE S.C. PROVVEDITORATO
Dr. Giuseppe Rauseo

COMUNE DI CATANIA P.O. CONTRATTI AVVISO DI GARA

Questa Amministrazione Comunale ha indetto per il giorno 18 Settembre 2006 ore 9,00 pubblico incanto per l'appalto dei lavori per il completamento di una piazza su via Barcellona (piazza Don Puglisi) in Catania importo a.b.a. inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.076.142,36 Categoria prevalente OG3 classifica III; altre categorie di cui si compone l'opera OS4 classifica I. Per informazioni rivolgersi presso V Direzione OO.PP. - Via Beato Bernardo N.5 Catania Tel. 095/7425262 - Fax 095/325922. L'estratto del bando di gara è stato inviato alla G.U.R.S. in data 19/07/2006.

IL DIRETTORE
Ing. Giuseppa Testa

TRIBUNALE DI TERNI Comune di Montefranco Loc. Raccagnano

Complesso aziendale adibito ad hotel composto da: fabbricati ad uso albergo e ristorante, corpo di fabbrica realizzato nella struttura portante e copertura, adiacente all'albergo ristorante; fabbricato ad uso civile abitazione di vani 10,5. Area circostante agli immobili di complessivi mq. 32.250, terreni agricoli di complessivi mq. 29.310. Beni mobili in genere contenuti in una struttura alberghiera. Il complesso è affittato con contratto che si intende risolto ipso iure al momento della vendita e senza riconoscimento di diritto di prelazione all'affittuario. Prezzo base € 1.980.000,00. Vendita del 22/9/06 ore 13:15 Rif. Fall. 1342/96. Informazioni c/o cancelleria e sito Internet www.tribunaleterni.com (A cura di Pu.Bi.Com. tel 075/5005080 - www.publicomline.it)

questo avviso è sul sito: <http://sole.ilsolare24ore.com/system/legale>

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE CENTRALE FORMAZIONE E SVILUPPO COMPETENZE

Via Cirò Il Grande 21 - 00144 Roma
Tel. 0659053934 - Fax 0659053993

AVVISO DI GARA

Si comunica che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale esprimerà una licitazione privata con applicazione dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 17.4.06 e successive modificazioni, per la realizzazione del progetto di formazione su "Il Mobbing nelle amministrazioni pubbliche" per dirigenti e funzionari.

Le domande di partecipazione alla gara dovranno pervenire entro le ore 12 del 29 agosto 2006. Le modalità e le caratteristiche di tale licitazione privata sono riportate nel relativo bando di gara, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee N. 2006/S 135-145312 del 19.7.2006 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - n. 173 del 27/07/2006.

IL DIRETTORE CENTRALE
Dr. Giorgio Craca

C.M.C. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE OFFRE IN VENDITA

Area edificabile di circa 29 ha lungo il litorale del Comune di Ostuni (Brindisi), località "Lamasanta". Facile accessibilità, ampie zone alberate, due piccole baie, grande pregio ambientale. Lottizzazione presentata ed adeguata al Put. S.L.P. Totale edificabile = mq 13.300 così suddivisa: Zona di P.R.G. C.2.2. (Turistico residenziale, ville + residences): S.L.P. 6.600 Zona di P.R.G. F.2.2. (Alberghi + servizi): S.L.P. 6.700.

Gli interessati dovranno far pervenire offerta irrevocabile di acquisto ai sensi art. 1.329 c.c. a mezzo lettera raccomandata da inviarsi presso la sede legale in Napoli, via del Rione Sirignano n. 7, indicando il prezzo offerto. Per informazioni contattare il liquidatore Dott. Parisi tel. 081-2470199, Fax 081-2470067.

TRIBUNALE DI MONZA AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE SENZA INCANTO

Si rende noto che con proprio decreto il G.E. Dr. Claudio Miele ha ordinato la vendita senza incanto dei seguenti beni: Lotta 2) San Giovanni Teatino (CH) - Via Po - Negozio di calzature presso il Centro Commerciale D'Abruzzo. Prezzo base: Euro 65.000,00 oltre premio di ingresso, soggetto a clausola di gradimento del Centro Commerciale. Vendita 30/08/06 ore 10.00; Lotta 3) Trevi (PG) - Via Flaminia Km 147 - Negozio di calzature presso il Centro Commerciale Piazza Umbra. Prezzo base: Euro 49.000,00 oltre premio di ingresso, soggetta a clausola di gradimento del Centro Commerciale. Vendita 30/08/06 ore 10.20. Curatore Dr.ssa A. Peronetti tel. 039386532; Rif. FALL. 87/06.

questo avviso è sul sito: <http://sole.ilsolare24ore.com/system/legale>

TRIBUNALE DI TREVISO Fallimento n. 109/2002 Sollecitazione a presentare offerta per l'acquisto

di n. 65.613 azioni, su un totale di n. 1.156.000, pari al 5,676% del patrimonio sociale della Cartiera Giorgione S.p.A. di Castelnuovo Veneto (TV), C.F. e R.I. n. 00173840265, capitale netto al 31.12.2005 € 20.279.933,00. La redditività media annua degli ultimi esercizi è stata di circa il 10% annuo del capitale netto. Il prezzo minimo richiesto è di € 1.120.000,00. Le offerte, con l'indicazione dell'offerente, e con l'impegno irrevocabile: a. a partecipare, in caso di più offerenti, ad una gara informale avanti il Giudice Delegato; b. a depositare, in caso di accettazione, la cauzione pari ad almeno il 10% del prezzo offerto, subordinata all'esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci; c. a versare il saldo all'atto del trasferimento dei certificati azionari, dovranno pervenire al curatore: Dino Biasotto, Via Tolpada n. 1, 31100 Treviso, con raccomandata A.R. entro e non oltre il 15.10.2006. Gli ultimi bilanci e tutte le necessarie informazioni sono acquisibili presso il curatore (tel. 0422-41212, fax 0422-590414, e-mail segreteria@studiobiasotto.it).

questo avviso è sul sito: <http://sole.ilsolare24ore.com/system/legale>